



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

**Presa atto Ordinanza Pretura Lavoro - Assunzione n.1 (uno) con
ducente di linea - Mandato difensivo all'avv. Vincenzo CHIATAN
TE avverso ricorso al Magistrato del Lavoro sig. GIANNOCARO +**

L'anno millenovecentonovant **aquattro** , il giorno **31** (**trentuno**)

del mese di **A g o s t o** , alle ore **17.30** in **TARANTO** e nella

sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone
dei Signori:

1. **Arturo M A S I** **PRESIDENTE**

MEMBRI EFFETTIVI

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 2. Giuseppe ALTAMURA | 3. Pasquale BARNABA |
| 4. Bruno COSTONE | 5. Eduardo MURIANO (a.g.) |
| 6. Daniele POTTI | 7. Domenico VILLANO |

MEMBRI SUPPLEMENTI

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 8. Maria Teresa CONTE (a.g.) | 9. Luigi POSTIGLIONE (con diritto
a voto) |
|-------------------------------------|--|

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. **Francesco LUCIBELLO**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **dott.ssa Maria Fabiola MENENTI**

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

Il Direttore di Esercizio riferisce:

Con provvedimento n. 128 del 22/05/1993 la Commissione Amministratrice ha deliberato:

- 1) di procedere, ai sensi dell'art. 7, comma 8°, della Legge 438/1992, all'assunzione
di n. 4 (quattro) conducenti di linea da assorbire dalla graduatoria degli idonei
che la stessa Commissione Amministratrice aveva approvato con deliberazione n.131/
1991 a seguito regolare concorso pubblico;

Che pertanto non è conveniente resistere al giudizio promosso da alcuni dei ventisei conducenti di cui alla graduatoria idonei del concorso conclusosi nel 1991.

Che, in particolare, questa Direzione ritiene di poter suggerire alla Commissione Amministratrice di prorogare la validità della suddetta graduatoria sino ad esaurimento della stessa con i rimpiazzi delle prossime quiescenze, fatte salve le procedure di mobilità previste dalla Legge Regionale n. 13/1993.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- UDITA la relazione del Direttore di Esercizio;
- VISTI gli atti;
- RITENUTO, in esecuzione dell'Ordinanza emessa dal Pretore del Lavoro, dover procedere all'assunzione con riserva del sig. Scarnera, dando atto che l'assunzione in ruolo è subordinata all'esito del giudizio di convalida della misura cautelare;
- ATTESO, comunque, che sussistono fondati motivi per resistere al ricorso notificato in data 09/08/1994 in quanto l'Azienda non può procedere alla assunzione delle ventisei unità senza l'autorizzazione della Regione Puglia, Assessorato competente;
- RITENUTO, quindi, per continuità di mandato difensivo, affidare l'incarico all'avv. Vincenzo CHIATANTE;
- VISTO il D.P.R. n. 902/1986;
- VISTO il T.U. del 1925;
- VISTO il bilancio di previsione 1994;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

D E L I B E R A

- di dare mandato alla Direzione di Esercizio di procedere, in esecuzione della misura cautelare di cui in premessa, all'assunzione con riserva del sig. SCARNERA Francesco, con la qualifica di conducente di linea in prova - Livello 6° - della tabella Nazionale delle qualifiche, allegato A dell'Accordo Nazionale del 13/05/1987;
- di dare atto che l'assunzione dello stesso è subordinata all'esito del giudizio di convalida dell'Ordinanza;
- di resistere al ricorso in narrativa specificato promosso dal sig. Giannocaro + 11, affidando il mandato per la difesa all'avv. Vincenzo CHIATANTE di Taranto;
- di porre la presuntiva spesa di f. 9.000.000 (novemilioni), oltre a IVA e CAP, in caso di succumbenza dell'Azienda e/o compensazione delle spese di lite, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1994, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".
- STANTE l'urgenza di provvedere all'assunzione del sig. SCARNERA in esecuzione dell'ordinanza emessa dal Pretore di Taranto - Sezione Lavoro -, in narrativa specificato;
- VISTO l'art. 72, ultimo comma, del D.P.R. n. 902/1986;
- A VOTI unanimi

D E L I B E R A

2) - di chiedere, ai sensi dell'art. 2 della Legge n.554/88, espressa autorizzazione in deroga alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - per l'assunzione di altri ventisei conducenti di linea da assorbire sempre dall'innanzi citata graduatoria.

La deliberazione n. 128/93 è stata regolarmente approvata dalla Regione Puglia - Sezione di Controllo - sede di Taranto, con la seguente dicitura "Fatti salvi i provvedimenti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Puglia".

A tutt'oggi l'Azienda non ha avuto riscontro dalla Presidenza del Consiglio ed, inoltre, la Regione Puglia, Assessorato competente -, con propria nota n. 26/331/93, ha invitato l'Azienda a non procedere all'assunzione delle ventisei unità lavorative.

Tuttavia, con deliberazione n. 47 del 12/03/1994 la Commissione Amministrativa, in esecuzione dell'Ordinanza di sospensione emessa dal T.A.R. REGIONE PUGLIA - Sezione di Lecce -, ha disposto l'assunzione dei quattro conducenti di linea ex art. 7 Legge 438/92.

Invece, i ventisei idonei aspiranti conducenti di linea, poichè l'Azienda non ha potuto provvedere alla loro assunzione, hanno promosso ricorsi ex art. 700 c. p.c. innanzi al Pretore del Lavoro, avverso i quali l'Azienda ha inteso resistere dando mandato all'avv. Vincenzo CHIATANTE; Quest'ultimo con note prot. aziendali nn. 6880-6881-6882/94, ha inviato copie delle Ordinanze con cui il Pretore ha rigettato le domande di tutti i ricorrenti, ad eccezione del sig. SCARNERA Francesco in quanto lo stesso, attesa la rinuncia espressa all'assunzione dal sig. PACIFICO Cosimo (uno dei quattro conducenti di linea da assumere ex deliberazione n. 47/94) deve ritenersi collocato al 24° posto della graduatoria.

Il Pretore del Lavoro, quindi, ha ordinato all'AMAT di consentire la prestazione dell'attività lavorativa al sig. Scarnera dalla data di emissione del provvedimento cautelare (24/06/1994) ovvero corrispondergli un assegno alimentare di valore pari all'ammontare della retribuzione per lavoratore del suo livello di inquadramento.

L'Ufficio preposto, per poter procedere alla relativa assunzione, ha provveduto ad avviare lo Scarnera a visita medica psico-attitudinale e a richiedergli la documentazione, così come previsto dal Titolo VI del bando di concorso.

Lo stesso ha regolarmente presentato la documentazione richiesta ed è risultato idoneo alla visita medica.

Infine, in data 09/08/1994, è stato notificato in Azienda un ricorso promosso da alcuni dei ventisei aspiranti conducenti di linea (GIANNOCCARO + 11), rappresentati e difesi dagli Avv.ti RELLEVA e DEL VECCHIO, al fine di ottenere la convalida del provvedimento cautelare di cui sopra emesso a favore del sig. Scarnera e la costituzione del rapporto di lavoro subordinato a favore di tutti gli altri ricorrenti.

Ritenuto che la Legge Finanziaria per il 1994 (Legge n.537 del 24/12/1993) non prevede più il blocco del turn-over per le aziende municipalizzate ma solo per il comparto del pubblico impiego (art. 3 - comma 6) da cui l'AMAT è esclusa in quanto non rientrante nella definizione di cui all'art. 1 - comma 2 - del D. L.vo 03/02/1993, n. 29.

Che, pertanto, alla data odierna l'Azienda può rimpiazzare tutte le quiescenze intervenute e che interverranno nel 1994 ed in particolare nella qualifica di conducente di linea.

Ritenuto, in particolare, nelle more che venga approvata la nuova Pianta Organica, che l'organico derivato per effetto del C.C.N.L. 1986 dia luogo alla disponibilità di posti nella qualifica di conducente di linea e che in tale qualifica si accentrino le esigenze aziendali, sicchè è opportuno e necessario rimpiazzare tutte le quiescenze con assunzione di conducenti - Livello VI - ex CCNL 1986.

- di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Presidente
Il Segretario

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

- UDITA la relazione del Direttore di Esercizio;
- VISTI gli atti;
- RITENUTO, in esecuzione dell'Ordinanza emessa dal Pretore del Lavoro, dover procedere all'assunzione con riserva del sig. Scarnera, dando atto che l'assunzione in ruolo è subordinata all'esito del giudizio di convalescenza della misura cautelare;
- ATTESO, comunque, che sussistono fondati motivi per resistere al ricorso notificato in data 09/08/1994 in quanto l'Assenda non può procedere alla assunzione delle ventisei unità senza l'autorizzazione della Regione Puglia, Assessore competente;
- RITENUTO, quindi, per continuità di mandato difensivo, affidare l'incarico al avv. Vincenzo CHIATANTE;
- VISTO il D.P.R. n. 902/1986;
- VISTO il T.U. del 1925;
- VISTO il bilancio di previsione 1994;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

DELIBERA

- di dare mandato alla Direzione di Esercizio di procedere, in esecuzione della misura cautelare di cui in premessa, all'assunzione con riserva del sig. SCARNERA Francesco, con la qualifica di conducente di linea in prova - livello 6° - della tabella Nazionale delle qualifiche, allegato A dell'Accordo Nazionale del 13/05/1987;

- di dare atto che l'assunzione dello stesso è subordinata all'esito del giudizio di convalescenza dell'Ordinanza;
- di resistere al ricorso al ricorso specificato promosso dal sig. Giannocaro + il, affidando il mandato per la difesa all'avv. Vincenzo CHIATANTE

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

8 SET. 1994

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il

8 SET. 1994

- STANTE l'urgenza di provvedere all'assunzione del sig. SCARNERA in esecuzione dell'Ordinanza emessa dal Pretore di Taranto - Sezione Lavoro - , in

REP. DIREZIONE

DIRETTORE

(dr. Carlo CARRIET)

DELIBERA



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

Taranto, 8/settembre/1994

N. di protocollo 1689/94 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Preg/mo

Avv. Vincenzo CHIATANTE

Piazza Kennedy, 8

T A R A N T O

A riscontro della Vs/ nota del 10.8 u.s., comunichiamo che la Commissione Amministratrice di questa Azienda, con deliberazione n. 190 - che si allega in copia -, assunta in data 31/agosto/1994, ha deciso di resistere al ricorso promosso dal sig. GIANNOCCARO + 11, confermando il mandato per la difesa della A.M.A.T. alla S.V.-

Ciò premesso si trasmette, compiegato alla presente, il ricorso in originale debitamente firmato dal Direttore di Esercizio, per gli adempimenti di competenza della S.V.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Francesco LUCIBELLO)



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 791451 (n. 5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale n. 00146330733

7/settembre/1994

Taranto,

N. di protocollo 1599/94 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

**Spett/le
Ufficio Servizi Municipalizzate
del Comune di Taranto
Palazzo LATAGLIATA**

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : **Trasmissione dispositivi deliberazioni.**

Allegate alla presente trasmettiamo copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda, nella seduta del 31/agosto/1994, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn. **190** - 191 - 192.-

Distinti saluti.

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Francesco LUCIBELLO)**

8.9.1994
Rosario. Ricci

C.A. PERS.

COPIA

Avv. GIOVANNI DEL VECCHIO
 PATROCINANTE IN CASSAZIONE
 Via Polibio, 75 - Tel. (099) 329987

74100 TARANTO
 AMAT - TARANTO

03.08.94 008044

SEGRETERIA GENERALE

PRETURA DI TARANTO

Magistratura del Lavoro

I sottoscritti avv. ti Giovanni Del Vecchio e Piero Relleva,
 procuratori e difensori dei signori GIANNOCARO GIAMPIERO, PA-
 LATTELLA GIOVANNI, GRECO EDUARDO, CIRCHETTA GIUSEPPE, RUGGIERO
 ANTONIO, CARICASOLE ANTONIO, MOREA COSIMO, CARRINO EMANUELE,
 SCARNERA FRANCESCO, CHIAROFONTE FRANCESCO, TROIA ANGELO, MARI-
 NELLI EGIDIO, tutti residenti in Taranto ed elettivamente domi-
 ciliati presso lo studio Del Vecchio alla Via Polibio n.75,
 giusta mandato a margine del presente atto, espongono quanto
 segue:

Con deliberazione n.213/87 la Commissione Amministratrice del-
 l'A.M.A.T. (Azienda Municipalizzata autotrasporti di Taranto)
 ha indetto pubblico concorso per l'assunzione di venti unità
 e successivamente con deliberazione n.131 del 2/7/1991 la stes-
 sa Commissione ha approvato la graduatoria degli idonei formu-
 lata in esito al concorso.

Con deliberazione n.128 del 22/5/1993 la Commissione Ammini-
 stratrice ha deciso di chiedere l'autorizzazione in deroga al-
 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'assunzione di
 altri ventisei conducenti di linea per la carenza di organico,
 a norma dell'art.2 della legge n.554/1988, attenendosi sempre
 all'ordine stabilito dalla graduatoria approvato con delibera-
 zione n.131/91.

Con decreto sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei

Deposita in Cancelleria

15 LUG. 1994

IL CANCELLIERE

Avv. Piero Relleva
 Adv. Giovanni DEL VECCHIO

Vi delego a rappresentarmi e difen-
 dermi nel presente giudizio e nelle
 fasi successive di impugnazione ed
 esecuzione, conferendoVi ogni e più
 ampia facoltà di legge comprese
 quelle di conciliare, transigere, ri-
 nunzare, riscuotere e quietanzare
 con premessa di rato e valido.
 Vi autorizzo a nominare in Vs. v-
 ce altro procuratore con stes-
 sa potestà. Eligo domicilio nel Vs.
 studio in Taranto.

Giannocaro Giampaolo
 Palatella Giovanni
 Greco Eduardo

Circhetta Giuseppe
 Ruggiero Antonio
 Caricasole Antonio

Morea Cosimo
 Carrino Emanuele
 Scarnera Francesco

Chiarofonte Francesco
 Troia Angelo
 Marinelli Egidio

Ugenti
 Delle

1994
 15 LUG. 1994
 IL CANCELLIERE

AVV. GIOVANNI DEL VECCHIO
 74100 TARANTO - VIA POLIBIO, 75 - TEL. 329987

stri il 5 ottobre 1993, l'A.M.A.T. è stata autorizzata ad assumere i suindicati conducenti di linea, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 4 della legge 554/88 e dell'art.7 della legge 438/92.

In tale situazione, l'A.M.A.T., inspiegabilmente, non ha provveduto all'assunzione dei ricorrenti, sicchè i ricorrenti medesimi, con atto notificato il 14/1/1994, l'hanno diffidata in tale senso.

Si è quindi formato il silenzio rifiuto che è palesemente illegittimo per violazione degli artt. 2 e 3 della legge 7/8/1990 n.241: la P.A. ha l'obbligo di provvedere a fronte di una istanza del privato volta ad ottenere il riconoscimento di un proprio diritto: con un provvedimento positivo accogliendo la domanda del privato, in caso contrario con un provvedimento di diniego che dovrà necessariamente motivare affinché il privato possa esercitare la più opportuna tutela.

Nella fattispecie è palese il comportamento omissivo della P.A. che ha scelto la via del silenzio violando ogni norma di legge e di corretta amministrazione.

Per quanto riguarda il ricorrente Scamera Francesco, vi è peraltro la concorrente decisiva circostanza che egli avrebbe dovuto essere assunto, indipendentemente da quanto sopra detto a seguito della rinuncia di tale Pacifico Cosimo, che rientrava tra i quattro dipendenti assunti in forza della delibera n.215/1993.

La giurisdizione ordinaria nella presente controversia sem-
bra ormai associata dalla costante giurisprudenza del T.A.R. Pu-
glia Sezione di Lecce, il quale, a proposito dell'A.M.I.U. (ma
le stesse regole valgono per l'A.M.A.T.) nell'ordinanza n.1373/93,
ha testualmente affermato: "considerato che le aziende municipa-
lizzate di igiene urbana, anche in base alle innovazioni norma-
tive verificatesi a partire dall'art.14 della legge 27 febbraio
1978 n.43 circa la correlazione delle entrate ai costi, integra-
no strutture munite di una propria autonomia distinta da quel-
la pubblicistica del Comune, che, nel perseguire fini pubblici
agendo con criteri di economicità, operano con modalità e stru-
menti non dissimili rispetto a quelli di altre aziende munici-
palizzate di natura tipicamente imprenditoriale (Cass. SS.UU.
26/3/1982 n.1885); che in tale quadro le regole di cui la D.P.R.
4/10/1986 n.902 costituiscono norme di relazione e non di azio-
ne". In forza di tali principi i ricorrenti adivano il Pretore
del Lavoro di Taranto ex art. 700 c.p.c.-

Questi, instaurato il contraddittorio, così provvedeva: in data 24/6/94:

|| sciogliendo la riserva che precede, osserva:

quanto alla posizione di SCARNERA Francesco, attesa la rinunzia
all'assunzione espressa da Pacifico Cosimo, che rientrava tra i
quattro dipendenti assunti in forza della delibera n.215/93, a
seguito della quale il predetto Scarnera deve ritenersi collo-
cato al 24mo posto della graduatoria, ne consegue che il quarto
degli assunti in forza della citata delibera è proprio lo Scar

nera.

Pertanto non vi sono motivi di sorta, così come la stessa parte convenuta ha riconosciuto, per disattendere la richiesta del predetto ricorrente.

Quanto alla posizione degli altri ricorrenti, allo stato, salvo una più attenta disamina della intera normativa sia nazionale che regionale sotto altri profili, il ricorso non può essere accolto.

Osta a tanto l'esplicita previsione di cui agli artt. 2 e 4 della L. 554/88 che prevede, per derogare al principio generale previsto da quella legge di limitazioni nelle assunzioni nelle amministrazioni ed in taluni enti pubblici (tra cui le aziende municipalizzate esercenti pubblici trasporti - art.4 L. citata), l'autorizzazione del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro per la Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro del Tesoro, per far ricorso a graduatorie già approvate entro un certo arco temporale.

La previsione è stata poi via via riprodotta nelle successive "leggi finanziarie" del 29/12/1990 n.407 art.1, L. 30/12/1991 n.412 art.5 e D.L. 19/9/1992 n°384 art.7 comma 8vo.

Nella specie l'autorizzazione non può ritenersi sussistente, in quanto l'atto risulta firmato solo dal Presidente del Consiglio e non dal Ministro del Tesoro, tant'è che giammai tale autorizzazione è stata comunicata all'AMAT, che pure l'aveva formalmente richiesta, e che ne ha avuto conoscenza solo in via del

tutto ufficiosa.

Né può invocarsi la nuova legge finanziaria 1994, ed in particolare all'art. 3 comma 3 invocato dagli stessi ricorrenti: la norma, come specifica il successivo comma 4, opera solo per il settore dell'Amministrazione del Ministero di Grazia e Giustizia.

Manca allo stato, quindi l'evidenza del fumus boni iuris, la sussistenza del quale potrà eventualmente meglio valutarsi all'esito del giudizio di merito.

Né osta alla rilevanza del giudizio di merito stesso il fatto che la graduatoria risulta prorogata solo fino al 30/6/94; ed infatti, atteso che i ricorrenti hanno manifestato per fatti concludenti (ricorso al T.A.R.) la loro volontà di accettare la offerta al pubblico riveniente dalla loro utile collocazione in graduatoria nel concorso de quo in data ampiamente antecedente tale scadenza, sarà a quella data che dovrà farsi riferimento per ritenere validamente concluso il contratto di lavoro tra le parti ed a quella data farà riferimento la sentenza di eventuale accoglimento delle domande.

Stimasi equo compensare le spese della presente procedura di urgenza.

P. Q. M.

pronunziando sul ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da Giannocaro Giampiero più 11 nei confronti dell'AMAT, così provvede: accoglie la domanda limitatamente al ricorrente Scarnera France-

sco, e per l'effetto ordina all'AMAT di consentire la prestazione dell'attività lavorativa da parte dello stesso dalla data del presente provvedimento, ovvero corrispondendogli un assegno alimentare di valore pari all'ammontare della retribuzione per lavoratori del suo livello di inquadramento, così come desumibile dalla delibera 215/93.

Rigetta le domande degli altri ricorrenti. Spese compensate.

Si comunici.¹¹

* * * *

Il presente ricorso, quanto a Scarnera Francesco è anzitutto diretto alla convalida della ottenuta misura cautelare; quanto a tutti gli altri ricorrenti è diretto ad ottenere come utilmente instaurato il rapporto di lavoro subordinato, sia per effetto dell'accettazione da parte loro della offerta al pubblico rinveniente dalla loro collocazione in graduatoria nel concorso de quo, sia per effetto dell'accettazione più volte ripetuta ed espressa per fatti estremamente concludenti della proposta contrattuale formulata dall'AMAT con la delibera 22/5/1993 n.128.

Quanto a quella che, ad opinione del Magistrato dell'urgenza, sembra essere l'unico ostacolo alla felice conclusione della vicenda (Renzo e Lucia che vogliono sposarsi ed il cattivo Don Rodrigo (Ministro del Tesoro) che lo vieta) desideriamo osservare che quello che conta, sotto il profilo amministrativo è la sottoscrizione del Decreto da parte del Presidente del Con-

resta-
lla data
asse-
buzione
ome de-
sate.
siglio. Il "concerto" assume rilevanza esterna solo quando il Decreto va emanato da due Ministri, di pari grado; non assume alcuna rilevanza esterna, ma rimane un atto interno al procedimento, quando il Decreto è firmato dal Presidente del Consiglio.

Poichè riteniamo, tuttavia che questo concerto vi sia stato, ad ogni buon fine non ci opponiamo ed anzi sollecitiamo le opportune informative in tale senso.

P. T. M.

utto
quanto
utilmen
r effet
olico
concor-
ripetu-
propo-
/5/1993
Voglia l'On.le Pretore adito anzitutto convalidare il provvedimento ex art. 700 c.p.c. reso nei confronti ed in favore di Scamera Francesco; nel merito dichiarare costituito il rapporto di lavoro subordinato con livello di inquadramento come da concorso e successive delibere attuative, in favore di tutti i ricorrenti, condannando l'Amministrazione convenuta al pagamento degli stipendi, anche sotto il profilo del danno, a partire dal 1° giugno 1993 sino alla loro effettiva assunzione ed inserimento nell'organico. Vinte le spese.

Si producono i seguenti documenti: 1) Decreto ex art. 700 cpc; 2) copia ricorso; 3) fascicolo dell'urgenza, con indice; 4) delibera AMAT n.215/1993; 5) memoria difensiva dell'AMAT nella procedura di urgenza; 6) delibera AMAT n.213/1987; 7) Delibera AMAT 131/1991.

Salvezze.

Taranto, lì 9/7/1994

(avv. Giovanni Del Vecchio)

(avv. Piero Relleva)

IL PRETORE

letto il ricorso

f i s s a

l'udienza di discussione per il giorno 14/12/1994
ore 9 e 1/2, ordinando alle parti di comparire personalmente. *avv. del dr. L. Del Vecchio*

Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati
alla convenuta, a cura degli attori entro dieci giorni dalla
data odierna.

Taranto, li 16 LUG. 1994

Il Pretore

Il Cancelliere

Il Cons. Pretore Dirigente Sez. Lavoro
(Dott. Evan Boccuni)

Copia conforme all'originale

Taranto

22 LUG. 1994



IL CANCELLIERE

RELATA DI NOTIFICA: SU Richiesta dell'Avv. Giovanni
Del Vecchio, nella qualità di sottoscritto Ufficio
le Giudiziarlo addetto all'Ufficio Unico Notifiche
presso la Sezione Distaccata di Taranto della Cor-
te di Appello di Lecce HO NOTIFICATO il su esposto
atto all'AMAT, in persona del legale rappresen-
te, con sede in Taranto, Via C. Battisti 657

mediante consegna di copia conforme a mani

a mani dell'Implegato

addetto alla Segreteria, Incaricato alla ricezione atti.

" 9/8/1984

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO